



# COMUNE DI ROCCA PRIORA


## Provincia di Roma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 27-01-2017

Rocca Priora, li 27-02-2017

Il Segretario generale  
LIANTONIO GIUDITTA SILVIA



**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 09:55, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Pucci Damiano	P	Fatelli Claudio	P
Lavalle Federica	P	Pucci Alessandro	P
Gentili Anna	P	Buglia Laura	P
Fedeli Massimo	P	Zorani Carmina	P
Mastrella Maria Rita	P	Fioritto Antonio Domenico	P
Pacini Daniele	P	Mastrella Gianluca	A
Emili Eugenio	P	Vinci Mario	P
Pezzetta Gian Piero	P	Pucci Antonio	P
De Righi David Maria	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Pacini Daniele in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario generale Signor LIANTONIO GIUDITTA SILVIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Emili Eugenio  
Pezzetta Gian Piero  
Pucci Antonio

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---





# COMUNE DI ROCCA PRIORA

## Provincia di Roma

Interventi Consiglieri

.....omissis.....

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati sino al 31 dicembre 2016;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;





## COMUNE DI ROCCA PRIORA

### Provincia di Roma

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, in data 25/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 16/01/2017 dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Alberto Vinci;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel, rispettivamente dal Responsabile del servizio tributi Sig. Vinci Alberto e dal Responsabile del servizio economico-finanziario Sig.ra Compagnucci Anna;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Zorani, Fioritto, Vinci e Pucci Antonio), astenuti n. 0 su n. 16 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
2. Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Zorani, Fioritto, Vinci e Pucci Antonio) e n. 0 astenuti, su n. 16 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.





# COMUNE DI ROCCA PRIORA

Città Metropolitana di Roma Capitale  
00079 – Piazza Umberto I°, 1

## REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ex D.L. n. 193/2016)

### Articolo 1 Oggetto.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D.Lgs. n. 446/97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

### Articolo 2 Ambito soggettivo e oggettivo.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/2016.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

### Articolo 3 Effetti della definizione agevolata.

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.





#### Articolo 4 Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il proposta: 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l., trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017.

In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di marzo e giugno 2018). In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

#### Articolo 5 Servizi di ausilio per il debitore.

Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

#### Articolo 6 Momento di perfezionamento.

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

#### Articolo 7 Decadenza.

1. La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.
2. In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

#### Articolo 8 Rapporti con le dilazioni in corso.

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.



#### Articolo 9 Giudizi pendenti.

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

#### Articolo 10 Procedure di riscossione in corso.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.  
Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

#### Articolo 11 Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

#### Articolo 12 Modalità di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

#### Articolo 13 Discarico di somme.

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

#### Articolo 14 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.  
Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.



Dott. Mauro Barlozzini  
Commercialista - Revisore dei Conti  
Studio: Toscana Via Isonzo 10 - Monterosi Via Prato del Portone 32  
Ordine Dott. Commercialisti di VT n.204  
c.f. BRLMRA63A09L310X - P.IVA 01504240563

Al Sig. Sindaco del Comune di Rocca Priora

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016.

Vista la proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale trasmessa allo scrivente sull'argomento in oggetto, corredata dal relativo testo del regolamento in adozione;

Considerato che l'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, prescrive che il revisore dei conti esprima il proprio parere sulle delibere riguardanti i regolamenti relativi ai tributi locali;

Verificato che il regolamento in questione interviene nei limiti e nei termini che la normativa nazionale ha disposto a favore degli Enti Locali per la definizione agevolata delle proprie entrate, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione, mediante abbattimento delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione;



Esaminata nel suo contenuto la documentazione ricevuta e valutata la sua rispondenza alle esigenze di facilitare la definizione e la riscossione di crediti di difficile incasso, abbattendo costi amministrativi e di contenzioso;

Il sottoscritto revisore dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione della deliberazione di cui in oggetto, così come predisposta per l'approvazione del Consiglio Comunale.  
Toscana, 25/01/2017.

Il Revisore





# COMUNE DI ROCCA PRIORA

## Provincia di Roma

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PACINI DANIELE

Il Segretario generale  
F.to LIANTONIO GIUDITTA SILVIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Rocca Priora, li

Il Segretario generale  
F.to LIANTONIO GIUDITTA SILVIA

---

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto  
LIANTONIO GIUDITTA SILVIA

### CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Rocca Priora, li 27-02-017

Il Segretario generale  
LIANTONIO GIUDITTA SILVIA

